

La Commissione RIPAM

Procedura selettiva per titoli ed esame orale per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno della durata massima di 36 mesi di n. 10 unità di personale non dirigenziale, per il profilo di assistente di settore tecnologico, da inquadrare nella categoria B, posizione economica F3, presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e, in particolare, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

La Commissione RIPAM

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l’articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiede il possesso di specifiche qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

VISTO, altresì, l’articolo 35-ter del sopra citato decreto legislativo, rubricato “*Portale unico del reclutamento*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica*” e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246*”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

La Commissione RIPAM

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*” e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, “*Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari*” e “*Riserve di posti nel pubblico impiego*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che in base a quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’Area assistenti, alla data del 31 dicembre 2025, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari a 44,4 per cento, quella del genere femminile è pari a 55,56 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 recante “*Criteri e modalità per l’individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*”;

La Commissione RIPAM

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, rubricato *“Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto in data 28 ottobre 2025 (https://www.aranagenzia.it/documento_pubblico/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-personale-del-comparto-autonomo-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-relativo-al-triennio-2019-2021/);

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 28 dicembre 2023 e le declaratorie delle competenze professionali afferenti alla specifica famiglia di destinazione;

VISTO l’articolo 2, comma 21-ter, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ai sensi del quale *“Al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a indire una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l’assunzione, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine non può, comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un contingente di dieci unità di personale di categoria B, posizione economica F3, profilo professionale di assistente di settore tecnologico. Al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali, il bando della procedura selettiva di cui al primo periodo può prevedere la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attività di*

La Commissione RIPAM

supporto informatico di gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa”;

VISTA la nota DIP-0036144-P-15/07/2026 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intende avviare la procedura di reclutamento autorizzata dal richiamato articolo 2, comma 21-*ter*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, avvalendosi della Commissione RIPAM per l’assunzione, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, di n. 10 unità con il profilo professionale “Assistente di settore tecnologico” categoria economica B F3;

TENUTO CONTO dell’articolo 35-*quater* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina speciale contenuta nel richiamato articolo 2, comma 21-*ter*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, volta a reclutare figure professionali ad elevata specializzazione al fine di assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR;

RITENUTO di dover procedere ad indire una procedura selettiva per titoli ed esame orale per l’assunzione mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 10 unità di personale non dirigenziale, profilo professionale di assistente di settore tecnologico, da inquadrare nella categoria B, posizione economica F3;

FERMI RESTANDO gli esiti della mobilità ai sensi dell’articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

DELIBERA

Articolo 1

Posti messi a bando

1. È indetta una procedura selettiva per titoli ed esame orale per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 10 (dieci) unità di personale non dirigenziale, profilo professionale di assistente di settore tecnologico, da inquadrare nella categoria B, posizione economica F3 presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il suddetto personale verrà assunto con contratto della durata di 36 mesi non rinnovabile e il cui termine non può, comunque, eccedere il 31 dicembre 2029.
2. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a) e 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, n. 2 (due) posti sono riservati in favore dei candidati con disabilità iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della predetta legge.
3. Ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30 (trenta) per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in

La Commissione RIPAM

servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 (quindici) per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

5. Le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo operano a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 6 all'esito dell'applicazione della riserva di cui al comma 2 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti dalla presente procedura selettiva, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove all'atto della formazione della graduatoria finale di merito sia necessaria una riduzione dei posti da riservare in relazione al limite di cui al presente comma i posti da riservare ai sensi dei commi 3 e 4 sono ridotti proporzionalmente.

7. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 9 del presente bando di concorso.

Articolo 2 **Requisiti di ammissione**

1. Per l'ammissione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione che all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro, a pena di esclusione:

- a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica allo specifico impiego cui la procedura selettiva si riferisce;
- e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

La Commissione RIPAM

- g) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - h) possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - i) essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato: diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.
2. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it.
3. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto e) si applica solo in quanto compatibile.
4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del presente bando di concorso.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti e delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Articolo 3

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.

Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale «inPA», disponibile all'indirizzo Internet: [«https://www.inpa.gov.it»](https://www.inpa.gov.it) e sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale.
3. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale «inPA». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le

La Commissione RIPAM

domande inviate prima dello spirare dello stesso.

4. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA» che allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non consente più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.

5. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale «InPA». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 3. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

6. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- h) di possedere il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equivalente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione nei casi previsti dalla norma;
- i) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

La Commissione RIPAM

- j) di essere in possesso del requisito della condotta incensurabile previsto dall'articolo 35, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- k) il possesso dei titoli ed esperienze professionali da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 6 del presente bando, documentate e afferenti a quelle oggetto del bando;
- l) il possesso di eventuali titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti a parità di merito dalla normativa vigente e richiamati all'articolo 8 del presente bando;
- m) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
- n) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando;
- o) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.

7. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.

8. Sarà assicurata la partecipazione alla prova orale, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione alla procedura. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione con le modalità indicate nell'articolo 7. La Commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

9. Per i candidati con disabilità si rinvia all'articolo 7 del presente bando.

10. L'Amministrazione può effettuare, in ogni fase della procedura, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

12. La Commissione RIPAM e la Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando.

14. Tutto quanto non espressamente dichiarato nella domanda di ammissione alla procedura selettiva non sarà preso in considerazione.

15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale «inPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le

La Commissione RIPAM

richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

16. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale «inPA», attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento. Ogni comunicazione concernente la procedura selettiva, compreso il calendario della prova e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale «inPA». Data e luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale «inPA» almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. Della predetta commissione possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. La Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

4. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici sulla base di elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale «inPA» di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza.

Articolo 5

Procedura selettiva

1. Per l'espletamento della procedura la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà di Formez PA.

2. La procedura selettiva sarà espletata in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:

- a) una selezione per titoli, secondo la disciplina di cui all'articolo 6 del presente bando;
- b) una prova orale, secondo la disciplina dell'articolo 7 del presente bando.

3. La Commissione esaminatrice nominata può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 90 (novanta) punti e, precisamente, un punteggio di 30 (trenta) punti per la valutazione dei titoli ed esperienze professionali e 60 (sessanta) punti per la prova orale.

4. La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio

La Commissione RIPAM

complessivo di ciascun candidato, determinato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nella prova orale.

Articolo 6 **Selezione per titoli**

1. La selezione per titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice, eventualmente anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, prima dello svolgimento della prova orale.
2. La selezione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione alla procedura selettiva e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. Ai titoli è attribuito il valore complessivo di **30** punti sulla base dei seguenti criteri:

A) Sino a un massimo di **20** punti per esperienze professionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attività di supporto informatico di gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa, così distinti:

- 4 punti per ogni anno di esperienza prestata, o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi, svolta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attività di supporto informatico di gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa.

B) Sino a un massimo di **5** punti per i seguenti titoli di studio:

- 1 punto per la laurea triennale;
- 0,5 punti ulteriori per la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM) che costituisce la naturale prosecuzione della laurea triennale di cui al punto precedente;
- 1,5 punti per il diploma di laurea (DL) o laurea magistrale a ciclo unico;
- 0,75 punto per ogni master universitario di primo livello di durata almeno annuale con esame finale;
- 1,25 punto per ogni master universitario di secondo livello di durata almeno annuale con esame finale.

C) Sino a un massimo di **5** punti per certificazioni attestanti competenze in ambito informatico e digitale riconosciute nell'ambito dei sistemi pubblici di certificazione o rilasciate da organismi accreditati: 1 punto per ciascun titolo.

4. Ultimata la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice stilerà la graduatoria sulla base della quale saranno ammessi alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a bando, oltre agli *ex aequo*.

5. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella selezione per titoli è sommato al voto riportato nella prova orale.

Articolo 7 **Prova orale**

1. La prova orale si svolge mediante colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze attinenti al

La Commissione RIPAM

profilo richiesto e all'accertamento delle competenze professionali acquisite relative all'attività di supporto informatico, di gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza tecnica e applicativa; durante il colloquio verrà accertata altresì la conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché le capacità comportamentali coerenti con la natura delle mansioni richieste dal profilo.

2. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente l'elenco degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui essa si svolgerà, sono pubblicati sul Portale «inPA» almeno quindici giorni prima del suo svolgimento, restando ferma la disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di **60 (sessanta) punti** e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **42/60 (quarantadue/sessantesimi)** e un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese.

4. L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo.

5. Alle candidate convocate alla prova orale e che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per la prova a causa dello stato di gravidanza o di allattamento è richiesto di darne informazione almeno sette giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova all'indirizzo protocollo@pec.formez.it, allegando la relativa certificazione. Per tali candidate la Commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Qualora la suddetta condizione sopravvenga successivamente al predetto termine, ovvero la relativa documentazione si renda disponibile in un momento successivo, la stessa è trasmessa all'indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it almeno due giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova orale.

6. I candidati con disabilità convocati alla prova orale dovranno formulare, con apposita istanza a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere trasmessa in formato pdf unitamente all'istanza almeno sette giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova al richiamato indirizzo protocollo@pec.formez.it. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

7. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente al termine di cui al comma 6 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, ovvero qualora la relativa documentazione si renda disponibile in un momento successivo, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. La documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica

La Commissione RIPAM

certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it almeno due giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova orale.

8. La Commissione esaminatrice si riserva di pubblicare sul Portale «inPA» contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

Articolo 8 Preferenze

1. A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinqes*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m) minore età anagrafica.

2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla prova selettiva.

3. L'Amministrazione pubblica sul Portale «inPA» e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso recante l'indicazione del termine entro il quale i candidati che hanno superato la prova orale sono

La Commissione RIPAM

tenuti a far pervenire la documentazione, in formato digitale, comprovante il possesso dei titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione. La mancata trasmissione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dai relativi benefici.

Articolo 9

Approvazione, validazione e pubblicità della graduatoria finale di merito

1. La graduatoria finale di merito, approvata dalla commissione esaminatrice, sarà validata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul Portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La graduatoria rimarrà efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente. A parità di punteggio conseguito, si applicano i criteri di cui all'articolo 8 del presente bando.
2. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 10

Comunicazione dell'esito della procedura e costituzione del rapporto di lavoro

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati dichiarati vincitori della procedura sono assunti, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, non rinnovabile, con riserva dell'Amministrazione di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
3. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione decade dall'assunzione e dalla graduatoria.
4. In caso di rinuncia all'assunzione o di dichiarazione di decadenza dei vincitori, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'assunzione è subordinata all'esito positivo degli accertamenti relativi al possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per il personale pro tempore, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi alla presente procedura in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e, ai sensi dell'articolo 12 del GDPR, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio

La Commissione RIPAM

semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale «inPA» sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse alla procedura.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), GDPR.

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), GDPR.

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

- a. soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
- b. soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;
- c. soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dall'avviso all'esito della relativa procedura.

8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale «inPA», i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per la tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il Titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del presente bando, rubricato "Requisiti di ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. f) e g) e dell'articolo 10, del GDPR.

12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito istituzionale: <http://www.governo.it/privacy-policy>.

15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, può esercitare in ogni momento i suoi

La Commissione RIPAM

diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a:

- “Presidenza del Consiglio dei ministri” ai seguenti indirizzi:

i. pec: RPD@pec.governo.it

ii. e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it.

16. L’interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 12

Responsabile del procedimento e accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Fino a quando la procedura non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

2. L’Amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell’anonimato e la speditezza delle operazioni di selezione.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

Articolo 13

Norme di salvaguardia

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando, sospendere o rinviare lo svolgimento della procedura di selezione, nonché le connesse attività di assunzione; di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in diminuzione; di sospendere o differire l’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di sopravvenute disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o ne impongano il differimento.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre, in ogni momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Per il Dipartimento della funzione pubblica
(dott.ssa Cecilia Maceli)

La Commissione RIPAM

Per il Ministero dell'economia e delle finanze
(dott. Pasqualino Castaldi)

Per il Ministero dell'interno
(Prefetto dott. Claudio Palomba)